

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), come modificata dalla decisione della Commissione 24 luglio 2009, C(2009) 5810 def., nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Nella causa T-208/08, la decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), è annullata nella parte in cui constata che la Gosselin Group NV ha partecipato ad un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE durante il periodo compreso tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Gosselin Group dall'art. 2 della decisione C (2008) 926, come modificata dalla decisione della Commissione 24 luglio 2009, C(2009) 5810 def., è fissato a EUR 2,32 milioni.
- 3) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 4) Nella causa T-209/08, la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, è annullata nella parte riguardante la Stichting Administratiekantoor Portielje.
- 5) Nella causa T-208/08, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- 6) Nella causa T-209/08, la Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — Verhuizingen Coppens/Commissione

(Causa T-210/08) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Manipolazione delle procedure di gara — Infrazione unica e continuata — Onere della prova»

(2011/C 226/50)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Stuyck e I. Buelens)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) L'art. 1, lett. i), e l'art. 2, lett. k), della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), sono annullati.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — Putters International/Commissione

(Causa T-211/08) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Manipolazione delle procedure di gara — Infrazione unica e continuata — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità — Durata»

(2011/C 226/51)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Putters International NV (Cargovil, Belgio) (rappresentante: avv. K. Platteau)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Putters International NV è condannata alle spese.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.